



Agli Atti

Al sito web dell'Istituto e Amministrazione trasparente

Circolare n. 5

Oggetto: Segnalazione illeciti – Whistleblowing

Il [D.lgs 10 marzo 2023, n. 24](#) costituisce il provvedimento attuativo della *Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali* ”.

La presente informativa, in conformità alle indicazioni del D.Lgs. 24/2023, fornisce indicazioni sulla procedura di segnalazione.

SEGNALANTE / WHISTLEBLOWER

Il whistleblower è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Possono segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con il Ministero dell'istruzione e del merito i dipendenti, le imprese fornitrici di beni o servizi, i lavoratori autonomi, i consulenti, i tirocinanti e tutti i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, riguardanti normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, tra le quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, e condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, o che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni, o i sospetti fondati, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché le condotte volte ad occultare tali violazioni. Le segnalazioni devono essere chiare e circostanziate; non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci non attendibili.

Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico.

CANALI DI SEGNALAZIONE

- Canale interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- Canale esterno (ANAC);
- Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici in grado di raggiungere numerose persone);
- Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Il *whistleblower* segnala le violazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) del Ministero dell'istruzione e del merito mediante l'apposita procedura informatica accessibile dalla rete intranet del Ministero dell'istruzione e del merito; il canale di segnalazione interno di cui è dotato il Ministero garantisce la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta, nonché del contenuto della segnalazione e prevede:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Campli – Civitella del Tronto

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via P. Riccitelli, 25 Loc. Marrocchi – 64012 Sant'Onofrio di CAMPLI (TE)

Tel. 0861553120 - 553817 Cod. Mec. TEIC82300G Cod. Fisc. 80003910678

teic82300g@istruzione.it teic82300g@pec.istruzione.it www.iccampli.edu.it



- il rilascio alla persona segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione;
- eventuale richiesta di integrazioni alla persona segnalante;
- riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing*, la segnalazione va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

TUTELE

- **Obbligo di riservatezza:** L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.
- **Divieto di ritorsione:** I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione che possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
- **Misure di sostegno:** È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno in termini di informazioni e assistenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) quando:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Per «divulgazione pubblica» si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici in grado di raggiungere un numero elevato di persone. I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere seguito per specifiche ragioni, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La scuola non è competente a trattare le segnalazioni *whistleblowing*. Nel caso in cui scuola dovesse ricevere una segnalazione, entro sette giorni la trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso l'Ufficio Scolastico Regionale dandone contestuale notizia alla persona segnalante.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonietta Di Taranto

(firmato digitalmente)